

Terminologia del contratto

Ai fini di una migliore comprensione delle caratteristiche del contratto e delle operazioni ad esso connesse si riporta qui di seguito il significato dei termini impiegati:

Compagnia: l'Impresa Assicuratrice, cioè Skandia Vita S.p.A.;

Contraente: chi stipula il contratto di assicurazione con la Compagnia;

Assicurato: la persona, beneficiaria delle prestazioni pensionistiche, sulla cui vita è prestata l'assicurazione; per tale contratto essa coincide con la figura del Contraente;

Eredi: la persona o le persone che possono riscattare il capitale assicurato in caso di morte dell'Assicurato;

Proposta di Assicurazione: il documento contenente la proposta del Contraente per la stipulazione del contratto di assicurazione con la Compagnia;

Contratto: l'insieme delle Condizioni Contrattuali, della Proposta di Assicurazione, del Documento di Polizza ed eventuali successive appendici emesse dalla Compagnia;

Fondi esterni: sono Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) organizzati in forma di "Fondo Comune di investimento" o "SICAV". Tali Fondi sono elencati nella Tabella Riepilogativa dei Fondi allegata alla presente Nota Informativa e, in allegato alle Condizioni Contrattuali, vengono forniti i fascicoli contenenti gli Stralci dei Prospetti Informativi che li disciplinano;

OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (Fondi comuni di investimento, SICAV e Unit Trusts che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE ovvero autorizzati secondo il D. Lgs. 58 del 24/02/98 - Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria);

Premio: l'importo corrisposto dal Contraente alla Compagnia;

Premio investito: la parte di premio versato per l'acquisto di quote di Fondi esterni. Il premio investito è dato dal premio versato meno il caricamento per oneri di acquisto sul premio;

Costi gravanti sul contratto: caricamento per oneri di acquisto sul premio, caricamento periodico per spese di distribuzione, caricamento periodico per costi di gestione, caricamento per spese di pagamento della rendita e costo inerente al trasferimento;

Quote: le parti di uguale valore in cui ogni Fondo è virtualmente suddiviso;

Capitale o valore maturato o valore della polizza: il controvalore, espresso in Euro, delle quote attribuite alla polizza;

Età dell'Assicurato: l'età dell'Assicurato ad una data generica è pari al numero degli anni compiuti;

Decreto: il Decreto Legislativo 21 aprile 1993 n.124 che ha disciplinato le forme pensionistiche complementari e successive modifiche ed integrazioni;

Piano Individuale di Previdenza: forma pensionistica individuale attuata mediante contratto di assicurazione sulla vita prevista dall'art. 9 ter. del Decreto;

Prestazioni pensionistiche: si distinguono quelle di vecchiaia, collegate al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, da quelle di anzianità che possono essere conseguite solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa coincidente con un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia;

Riserva matematica: l'importo accantonato dalla Compagnia per far fronte ai propri obblighi contrattuali;

Rendita vitalizia rivalutabile: importo su base annua, erogato dalla Compagnia all'Assicurato, finché lo stesso è in vita;

Volatilità: è l'indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite;

Mercati regolamentati: per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla Consob nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, ovvero nell'apposita sezione prevista dall'art 67, comma 1 del D.Lgs. n. 58/98;

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo.



con beneficio fiscale

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

Questa Nota Informativa si propone di descrivere le caratteristiche principali del contratto "io - unit linked con beneficio fiscale", senza tuttavia con ciò risultare in alcun modo sostitutiva delle Condizioni Contrattuali che lo regolano e che sono fornite insieme alla presente.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Skandia Vita S.p.A., con sede legale in Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Italia, è un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n° 700 del 29/10/1997.

Per qualsiasi informazione relativa al contratto è possibile rivolgersi al Servizio Clienti telefonando al numero verde 800-127483 oppure scrivendo all'indirizzo sopraindicato.

B. AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

1. FINALITÀ DEL PIANO INDIVIDUALE DI PREVIDENZA

Il contratto denominato "io - unit linked con beneficio fiscale" rientra tra le forme pensionistiche individuali disciplinate dal Decreto. In particolare le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita sono attivate ai sensi dell'art. 9 ter del Decreto.

La finalità di questa tipologia di contratti è di realizzare una forma di previdenza secondo criteri di corrispettività, mediante una gestione assicurativa del/i premio/i versato/i dall'Assicurato, con le seguenti prestazioni erogate a favore degli aventi diritto:

- prestazioni pensionistiche per vecchiaia, al compimento dell'età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione a forme pensionistiche complessivamente non inferiore a 5 anni oppure
- prestazioni pensionistiche per anzianità, alla cessazione dell'attività lavorativa, purché l'età alla data di accesso alla prestazione non sia più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione a forme pensionistiche complessivamente non inferiore ai 15 anni.

L'adesione alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita è libera, non essendo necessariamente legata ad una determinata occupazione o all'esercizio di una libera professione. Tuttavia, in base alla disciplina fiscale vigente, non tutti i soggetti che possono aderire hanno la facoltà di godere pienamente dei benefici fiscali previsti dalla normativa stessa.



Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono: 02 6231161 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. € 23.300.000 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 11591250151 - C.C.I.A.A.: n. 1480877 del 26/10/1995 - Iscritta al Tribunale di Milano Registro Società n. 357133 Vol. 8719 Fasc. 33 Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97)

2. PROFILI DI RISCHIO ASSOCIATI ALLA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA

Il contratto qui descritto è un Piano Individuale di Previdenza del tipo unit linked in cui l'entità delle somme dovute dalla Compagnia è direttamente collegata alle variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Le caratteristiche del contratto saranno dettagliatamente descritte alla parte "C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO" della presente Nota Informativa.

Con il perfezionamento del contratto "io - unit linked con beneficio fiscale", il Contraente si espone quindi ad un rischio di natura finanziaria, nonché ad un rischio di cambio per le attività denominate in valuta estera.

Il contratto non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo da parte della Compagnia.

L'importo del capitale maturato a scadenza trasformabile in prestazione pensionistica non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

Le prestazioni assicurative saranno dettagliatamente descritte alla parte "C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO - 1. Prestazioni Assicurative" della presente Nota Informativa.

In caso di riscatto, effettuabile nei soli casi previsti dal Decreto o in seguito al decesso dell'Assicurato, l'importo liquidabile non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati dal Contraente.

Le modalità e le condizioni di esercizio del riscatto saranno dettagliatamente descritte alla parte "C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO - 5. Riscatto" della presente Nota Informativa.

In caso di trasferimento presso altre forme pensionistiche, l'importo trasferibile non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati dal Contraente.

Le modalità di trasferimento presso altre forme pensionistiche saranno dettagliatamente descritte alla parte "C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO - 10. Trasferimento" della presente Nota Informativa.

Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione della polizza.

C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

1. PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Prestazione in caso di vita dell'Assicurato

"io - unit linked con beneficio fiscale" è un Piano Individuale di Previdenza di tipo unit linked. Con questo contratto è possibile costituire un capitale mediante versamenti che consentano l'acquisto di quote dei Fondi esterni selezionati direttamente dal Contraente.

Occorre distinguere una fase di accumulo e una fase di erogazione della rendita vitalizia rivalutabile. La fase di accumulo è la fase di investimento. La determinazione dell'importo della rendita vitalizia rivalutabile, da erogare al raggiungimento dell'età pensionabile, avviene in funzione dell'investimento in Fondi esterni.

Pertanto il capitale maturato, determinato sulla base del valore delle quote attribuite al contratto, viene convertito in tutto o in parte, nel momento in cui l'Assicurato ha diritto di accedere alla prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità, in una rendita vitalizia rivalutabile.

L'Assicurato ha la facoltà di scegliere tra diverse opzioni. A seconda dell'opzione scelta dall'Assicurato - da comunicare mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata, alla Compagnia, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'erogazione - la rendita viene corrisposta all'Assicurato, in via posticipata nella rateazione pattuita, con una delle seguenti modalità:

- all'Assicurato, finché è in vita;
- all'Assicurato, finché è in vita e successivamente alle persone designate dall'Assicurato, nel rispetto della normativa di cui al Decreto;
- all'Assicurato, finché è in vita; se si verifica il decesso dell'Assicurato, ai suoi aventi diritto ai sensi del Decreto, per un periodo certo di corresponsione di cinque o dieci anni, pattuito al momento dell'accesso alla prestazione pensionistica.

E' ammessa la riscossione della prestazione in forma di capitale in misura non superiore al 50% del valore maturato. Qualora l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica derivante

dalla conversione del 50% del valore maturato risulti di ammontare inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1999, n. 335, commi 6 e 7, l'Assicurato può richiedere la liquidazione in capitale dell'intero valore maturato. Inoltre tale limite del 50% del valore maturato, a prescindere da quanto risulta essere l'importo annuo della rendita pensionistica, non si applica agli Assicurati trasferiti da altri fondi pensione o da altre forme pensionistiche individuali che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 25 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 e che da allora non si siano mai avvalsi della facoltà di riscatto a seguito della cessazione dei requisiti di partecipazione del Fondo Pensione.

1.1 PRESTAZIONI E MODALITÀ DI CALCOLO

1.1.1 Determinazione dell'importo della rendita vitalizia rivalutabile

La prestazione in rendita viene determinata nel suo importo al momento della conversione del valore maturato con le quote dei Fondi esterni che sono assegnate al contratto alla data di accesso alla prestazione pensionistica e che sono state acquisite con i versamenti effettuati nel corso del rapporto contrattuale, con la tempistica di seguito illustrata in dettaglio.

L'importo della rendita vitalizia rivalutabile che verrà erogato all'Assicurato dalla Compagnia viene determinato sulla base dei coefficienti per la conversione in rendita e dipende dal sesso e dall'età dell'Assicurato al momento dell'accesso alla prestazione pensionistica di vecchiaia o anzianità (Tabella 1).

Il valore maturato con le quote dei Fondi esterni si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota.

Il giorno di riferimento per i fini successivamente indicati è il venerdì. In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il valore unitario delle quote è rilevato settimanalmente.

Tale valore unitario è determinato secondo quanto previsto dagli Stralci dei Prospetti Informativi dei fondi esterni allegati alle Condizioni Contrattuali.

Il valore unitario delle quote è pubblicato sui quotidiani finanziari indicati negli Stralci dei Prospetti Informativi dei fondi esterni e sul sito www.skandia.it.

Il giorno di riferimento per l'operazione di disinvestimento derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni coincide con il primo venerdì lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta da parte della Compagnia la richiesta, sempreché l'Assicurato abbia raggiunto il diritto di accedere alla prestazione. Ai fini della determinazione dell'importo della rendita vitalizia rivalutabile, la conversione delle quote avviene al valore delle quote relativo al giorno di riferimento.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione.

Pertanto l'importo del capitale maturato a scadenza trasformabile in prestazione pensionistica non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

I rischi finanziari connessi alle sottoscrizione delle polizze unit linked sono infatti riconducibili alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Il pagamento della rendita sarà erogato in forma posticipata, previo ricevimento della documentazione prevista dall'art. 17 delle Condizioni Contrattuali e secondo la rateazione prescelta dall'Assicurato.

1.1.2 Basi di determinazione dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia

Per la determinazione dei coefficienti di rendita vitalizia del capitale maturato la Compagnia ha formulato delle ipotesi in ordine all'evoluzione della sopravvivenza degli Assicurati e al rendimento finanziario. In particolare i coefficienti di conversione sono calcolati tenendo conto:

- delle probabilità di sopravvivenza desunte dalla tavola attuariale, distinta per sesso ed età, predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato così come elaborata dall'ANIA e comunemente deno-

minata RG48;

- di un tasso tecnico del 2%;
- delle spese per il servizio di pagamento della rendita pari all'1% annuo dell'importo erogato.

Tuttavia poiché le ipotesi si fondano su proiezioni che abbracciano un lunghissimo arco di tempo, è verosimile che possano verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsti e gli effettivi andamenti demografici e/o finanziari.

A tal riguardo, nelle Condizioni Contrattuali sono predefiniti i motivi connessi alla variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi, che nel corso della durata contrattuale giustifichino la modifica dei coefficienti di conversione. In ogni caso la modifica si rende possibile solo a condizione che:

- a) siano decorsi almeno 3 anni dalla data di decorrenza del contratto;
- b) non abbia ancora avuto luogo l'erogazione della rendita;
- c) non intervenga nei tre anni antecedenti all'erogazione della rendita.

La rideterminazione dei coefficienti di conversione incide sull'ammontare della rendita pagabile all'Assicurato. La Compagnia comunica all'Assicurato la modifica almeno 6 mesi prima della data di effetto della modifica stessa, segnalando le conseguenze economiche sulla prestazione assicurativa. Con riguardo alla modifica degli elementi finanziari e cioè al tasso tecnico, insito nel calcolo della rendita - fermo restando l'obbligo per la Compagnia di osservare le disposizioni a), b) e c) di cui al precedente periodo per i coefficienti di conversione - la variazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036/1998, avrà effetto solo sui premi versati successivamente alla data di effetto della modifica.

1.1.3 Clausola di rivalutazione nel periodo di pagamento della rendita vitalizia

Nel corso della sua erogazione, la rendita vitalizia entra a far parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Compagnia riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fine la Compagnia gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo interno Skandia Previdenza, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche.

a) *Misura della rivalutazione* - La Compagnia dichiara entro il 31/12 di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento di cui all'art. 3 del Regolamento, per l'aliquota di retrocessione del 90%, fermo restando che il rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia deve essere almeno pari all'1%. La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2% la differenza tra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico.

b) *Rivalutazione della rendita vitalizia* - Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita, il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione annua fissata a norma del punto a), entro il 31/12 che precede l'anniversario suddetto. Da tale anniversario la rendita vitalizia assicurata viene aumentata nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo importo assicurato. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni. L'aumento della rendita vitalizia erogata verrà di volta in volta comunicato all'Assicurato.

1.2 FONDI ESTERNI A CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE

Il Contraente può scegliere di allocare il premio secondo la percentuale ed il profilo di rischio desiderati per un massimo di 40 Fondi esterni a sua scelta.

I Fondi esterni disponibili per il contratto "io - unit linked con beneficio fiscale" sono elencati nella Tabella Riepilogativa dei Fondi, in allegato.

Relativamente agli OICR elencati, la forma organizzativa, la sede legale e la relativa società di gestione vengono indicati nei fascicoli contenenti gli Stralci dei Prospetti Informativi dei fondi esterni in allegato alle Condizioni Contrattuali.

Nell'ambito degli stessi allegati vengono fornite le seguenti informazioni: natura e composizione degli attivi in cui investono gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), oneri e spese che gravano sugli OICR, criteri di calcolo del patrimonio netto e del valore della quota e/o delle azioni degli OICR, quoti-

diani sui quali viene pubblicato il valore della quota e/o delle azioni degli OICR.

Altri Fondi esterni

L'elenco dei suddetti Fondi esterni si riferisce a quello in essere a settembre 2002, data in cui la presente Nota Informativa è stata redatta. La Compagnia si riserva il diritto di proporre altri OICR che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE ovvero autorizzati secondo il D. Lgs. 58 del 24/02/98 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria).

2. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE

Perfezionamento del contratto

Il contratto si ritiene perfezionato e produce effetti il venerdì lavorativo indicato in Proposta di Assicurazione alla voce "data di decorrenza", sempreché entro tale data, la Compagnia disponga del premio così come determinato successivamente e non abbia comunicato per iscritto al Contraente, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della Proposta. In caso di venerdì non lavorativo la decorrenza viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione il Contraente provvede a:

- 1) scegliere i Fondi in cui i premi sono impiegati;
- 2) scegliere un piano di versamenti periodici; il premio periodico, che è denominato premio base, sarà versato annualmente fino all'erogazione delle prestazioni pensionistiche.

Qualora il Contraente sottoscriva la Proposta in un dato momento ma intende perfezionare e far decorrere il contratto ad una data successiva, deve esprimere tale richiesta nella Proposta, barrando "Decorrenza tramite successiva richiesta scritta del Contraente". Successivamente, quando intende avviare il Piano, dovrà inviare alla Compagnia una comunicazione scritta in cui è indicata la data di decorrenza, che dovrà coincidere con il venerdì lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia disporrà del premio.

La Compagnia si riserva la facoltà di non accettare le richieste di attivazione pervenute in data successiva al 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione della Proposta.

Modalità di pagamento

I premi possono essere versati attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

Per il pagamento del premio base e dei premi aggiuntivi

- bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A.;
- assegno bancario non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- assegno circolare non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dalla Compagnia.

La Compagnia non si fa carico di quelle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alle suddette forme di pagamento.

Giorno di disponibilità

Per i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario, il giorno di disponibilità del premio coincide con quello in cui la Compagnia riceve il bonifico.

Quanto ai pagamenti tramite assegno bancario o assegno circolare vengono attribuiti i seguenti giorni di valuta: 1 gg. per assegno bancario su piazza e per assegno circolare, 3 gg. per assegno bancario fuori piazza.

Ai fini informativi si richiama l'attenzione sul fatto che, posti i tempi necessari alla Compagnia per poter disporre del premio, sia per il pagamento tramite bonifico sia tramite assegno, la decorrenza del contratto, fissata nel venerdì lavorativo indicato in Proposta, deve tener conto di tale tempistica. Qualora la Compagnia non abbia la disponibilità del premio per il venerdì indicato in Proposta, la decorrenza viene spostata al venerdì lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia avrà la disponibilità del premio.

Modalità di corresponsione dei premi

Premio base

Al momento della sottoscrizione della Proposta è previsto il paga-

mento di un premio base di importo non inferiore a Euro 1000. Il versamento periodico deve essere pagato ad ogni ricorrenza annuale determinata nella Proposta. La ricorrenza e l'importo del premio annuo inizialmente pattuito possono essere modificati durante la durata del contratto rispettando le modalità previste alle Condizioni Contrattuali. Il Contraente ha inoltre la facoltà di sospendere e di riprendere il pagamento del premio periodico.

Premi aggiuntivi

Oltre al pagamento dei premi periodici, il Contraente ha la facoltà di versare premi unici aggiuntivi di importo non inferiore a Euro 500 ciascuno, che la Compagnia investirà in quote dei Fondi esterni, secondo la scelta del Contraente.

Modalità di conversione del premio in quote

La Compagnia provvede all'investimento dei premi nelle quote dei Fondi esterni secondo la scelta operata dal Contraente, al netto del caricamento per oneri di acquisto sul premio che è compreso nei costi gravanti sul contratto. Tali costi sono specificati successivamente nella presente Nota Informativa al paragrafo "3.1 Costi gravanti sul contratto".

Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento derivanti da versamento del premio base e dei premi aggiuntivi coincide con il venerdì lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia ha la disponibilità del premio, nel rispetto dei giorni di valuta sopra indicati.

Il giorno di riferimento corrisponde al giorno di conversione del premio versato in quote.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il numero delle quote dei Fondi esterni che rappresentano il capitale si determina dividendo il/i premio/i versato/i dal Contraente - al netto dei costi gravanti sul contratto ed in particolare del caricamento per oneri di acquisto sul premio - per il valore unitario delle quote, relativo al giorno di riferimento.

La Compagnia, una volta perfezionato il contratto, invierà al Contraente il Documento di Polizza che contiene:

- la conferma dell'avvenuto versamento;
- la data di decorrenza del contratto;
- l'importo del premio versato e l'importo del premio investito alla decorrenza del contratto;
- il numero, il valore unitario ed il giorno a cui tale valore si riferisce, delle quote dei Fondi esterni attribuite a fronte del pagamento del premio.

La frazione di premio, relativa alla copertura caso morte prevista al paragrafo "5. Riscatto" è prelevata mensilmente dalla Compagnia dal numero delle quote possedute dal Contraente, unitamente al caricamento periodico di cui al paragrafo "3.1 Costi gravanti sul contratto".

A tal fine sarà cura della Compagnia fornire annualmente la comunicazione relativa al prelievo effettuato.

3. COSTI

Il contratto descritto nella presente Nota Informativa prevede:

3.1 COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO

I costi gravanti sul contratto sono rappresentati da:

- un caricamento per oneri di acquisto sul premio pari al 3,5% del premio base e di eventuali premi aggiuntivi;
- un caricamento periodico pari all'1,50%, su base annua, del numero totale delle quote possedute dal Contraente, di cui:

- per spese di distribuzione: 1,00%
- per costi di gestione: 0,50%

Detti carichi vengono calcolati su base annua e prelevati mensilmente direttamente dal numero totale delle quote acquisite, con conseguente riduzione del numero delle stesse.

Tali carichi comprendono anche la frazione di premio relativa alla copertura caso morte prevista dalla presente polizza:

- un caricamento per spese di pagamento della rendita pari all'1% annuo dell'erogato come specificato al paragrafo "1.1.2 Basi di determinazione dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia";
- un costo inerente al trasferimento verso altre forme pensionistiche disciplinate dal Decreto pari a Euro 50.

3.2 SPESE GRAVANTI SUI FONDI ESTERNI

Le spese gravanti sui Fondi esterni sono contenute e dettagliatamente descritte negli Stralci dei Prospetti Informativi dei fondi esterni riportati in allegato alle Condizioni Contrattuali.

4. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha una durata pari all'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e l'epoca in cui si verificano le condizioni per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche del regime obbligatorio di appartenenza. Tale durata potrà essere variata nel corso del rapporto contrattuale se intervengono delle modifiche legislative o di professione dell'Assicurato che incidono sulla determinazione dell'età pensionabile.

E' facoltà del Contraente prolungare la durata del contratto oltre il raggiungimento dell'età pensionabile per vecchiaia, fino ad un massimo di 5 anni anche proseguendo il versamento dei premi.

5. RISCATTO

L'Assicurato, prima di aver conseguito il diritto alle prestazioni assicurate, può riscattare, anche parzialmente, il capitale nei soli casi previsti dal Decreto e cioè nel caso di acquisto prima casa per sé o per i figli, di interventi di manutenzione e ristrutturazione della prima casa, di spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, di spese da sostenere durante il periodo di fruizione dei congedi e per la formazione continua ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge 8 marzo 2000.

Il riscatto può essere richiesto nei casi suddetti e a condizione che siano decorsi otto anni dalla data di perfezionamento del contratto, conteggiati tenendo anche conto del periodo eventualmente maturato presso altre forme pensionistiche.

Diversamente in caso di cessazione dell'attività lavorativa senza avere maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica, l'Assicurato ha facoltà di riscattare il capitale maturato indipendentemente dal rispetto del vincolo temporale e quindi anche prima del termine sopra indicato.

L'Assicurato che intende riscattare, deve inviare una richiesta scritta alla Compagnia, mediante lettera raccomandata A.R. con la quale sia documentata la ricorrenza delle condizioni previste dalle disposizioni di legge.

La Compagnia procederà a disinvestire le quote dei Fondi esterni possedute il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di riscatto del Contraente.. La conversione delle quote in somme da erogare avviene al valore delle quote relativo al giorno di riferimento

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il valore di riscatto verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota relativo al giorno di riferimento.

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, gli eredi hanno la facoltà di chiedere il riscatto del capitale maturato. In questo caso il valore di riscatto varierà, a seconda dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, tra il 105% ed il 100,1% del valore maturato delle quote acquisite nei Fondi esterni valorizzate il giorno di riferimento successivo alla data in cui sia stata ricevuta da parte della Compagnia la notizia del decesso.

Le percentuali sono riportate nella seguente tabella:

Età di riferimento dell'evento	Percentuale di riferimento
0 - 34	105%
35 - 44	103%
45 - 54	101%
55 - 64	100,5%
65 - Oltre	100,1%

Il valore di riscatto, data la variabilità del valore della quota, non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

Il valore di riscatto verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 17 delle Condizioni Contrattuali.

6. MODALITÀ DI REVOCÀ DELLA PROPOSTA

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato, come stabilito, al paragrafo "2. Modalità di perfezionamento del contratto e di conversione del premio in quote", il Contraente ha la facoltà, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 174/95, di revocare la propria Proposta di Assicurazione. Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata alla Compagnia, contenente gli elementi identificativi della Proposta e la dichiarazione che intende revocare la Proposta.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente il premio corrisposto all'atto della sottoscrizione della Proposta.

7. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs 174/95, il Contraente, una volta perfezionato il contratto, può recedere dal rapporto contrattuale entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Al fine di esercitare il diritto di recesso il Contraente deve inviare, entro il suddetto termine, una comunicazione scritta alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R., con la quale dichiara di voler recedere dal contratto di assicurazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente un importo pari al valore maturato nei Fondi esterni. Ai fini della determinazione del valore maturato da restituire al Contraente, la conversione delle quote in somme da erogare viene effettuata il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di recesso del Contraente.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

8. OPERAZIONI DI SWITCH

Il Contraente ha facoltà di effettuare operazioni di switch delle quote da un Fondo ad un altro.

L'operazione di switch, che non comporta alcun costo, viene effettuata disinvestendo tutte le quote precedentemente sottoscritte, al netto di eventuali riscatti parziali, e reinvestendole il medesimo giorno, nei nuovi Fondi prescelti dal Contraente.

Il giorno di riferimento per l'operazione di switch coincide con il primo venerdì lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta scritta - inviata mediante l'apposito modulo disponibile presso la Banca distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R. - del Contraente relativa all'operazione in oggetto.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Ai fini della determinazione dell'importo trasferito si assume il valore delle quote relativo al giorno di riferimento.

Una volta eseguita l'operazione di switch, la Compagnia invierà al Contraente una lettera di conferma con le indicazioni relative ai nuovi Fondi, nonché le informazioni relative al valore delle quote.

9. MODALITÀ DI SCIOLIMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto si scioglie:

1) prima dell'accesso alle prestazioni pensionistiche:

- in caso di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica;
- alla richiesta, da parte dell'Assicurato, di liquidazione del valore di riscatto totale nei casi previsti dal Decreto;
- a seguito del decesso dell'Assicurato;

2) alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche:

- in caso di liquidazione totale della prestazione pensionistica prevista dal Decreto.

10. TRASFERIMENTO

L'Assicurato può trasferire la propria posizione individuale al Fondo Pensione Complementare al quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa, senza vincoli temporali. Il trasferimento presso altre forme pensionistiche individuali può altresì essere effettuato dopo un periodo minimo di tre anni dalla data di decorrenza del contratto. L'importo sarà pari al controvalore delle quote possedute, diminuito di un costo pari a Euro 50.

La Compagnia procederà a disinvestire le quote dei Fondi esterni possedute il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della

Compagnia, la richiesta di trasferimento - con la documentazione prevista all'art. 17 delle Condizioni Contrattuali - da parte del Contraente.

La conversione delle quote in somme da trasferire avviene al valore delle quote relativo al giorno di riferimento.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

L'importo trasferibile verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota relativo al giorno di riferimento.

L'importo trasferibile non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

La Compagnia metterà a disposizione dell'Assicurato la somma da trasferire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta con la documentazione prevista dall'art. 17 delle Condizioni Contrattuali.

E' inoltre consentito il trasferimento da altra forma di previdenza complementare verso il presente Piano Individuale di Previdenza nel rispetto dei limiti sopra previsti.

11. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

I pagamenti dovuti dalla Compagnia in caso di riscatto, di richiesta di trasferimento ad altra forma pensionistica o di richiesta di liquidazione della prestazione pensionistica possono essere effettuati solo in seguito al ricevimento da parte della stessa della documentazione prevista all'art.17 delle Condizioni Contrattuali.

La Compagnia esegue tutti i pagamenti, ad eccezione della rendita, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia e decorso il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, a favore degli aventi diritto.

Il pagamento della rendita sarà erogato in forma posticipata, previo ricevimento della documentazione e secondo la rateazione prescelta dall'Assicurato

In caso di tardiva denuncia del decesso dell'Assicurato, e per ogni altro diritto derivante dal contratto di assicurazione, in ottemperanza all'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto di indennizzo ai Beneficiari si prescrive in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

AI fini informativi si rammenta che per usufruire dei benefici fiscali e per poter esercitare le opzioni devono sussistere i requisiti previsti dal Decreto e comprovati dai documenti previsti all'art. 17 delle Condizioni Contrattuali.

12. REGIME FISCALE

Norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa

Regime fiscale dei premi

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.

In capo al Contraente l'ammontare dei premi versati è deducibile annualmente per un importo massimo non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque a Euro 5.164,57. Se alla determinazione del reddito complessivo concorrono redditi da lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, fermo restando il suddetto limite, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata a Forme Pensionistiche Collettive. La suddetta disposizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi fra lavoratori, nonché nei confronti dei soggetti già iscritti, alla data del 28 aprile 1993, a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 (così detti vecchi iscritti ai vecchi Fondi).

Alla determinazione dell'importo deducibile concorrono tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche disciplinate dal Decreto, anche riferiti a persone fiscalmente a carico del Contraente, con la sola esclusione dell'eventuale quota versata di Trattamento di Fine Rapporto. Il Contraente ha l'onere di comunicare alla Compagnia, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, l'ammontare dei premi non dedotto fiscalmente in sede di dichiarazione dei redditi. Detto importo non concorrerà a formare base imponibile per l'imposta dovuta sulle prestazioni.

Con riferimento alla frazione di premio relativa alla copertura "caso morte", prevista dalla presente polizza e prelevata mensilmente dalla Compagnia unitamente al caricamento periodico di cui al paragrafo

"3.1 Costi gravanti sul contratto", la vigente normativa fiscale riconosce il diritto ad una detrazione dall'impresa sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei premi versati, per un importo annuo non superiore a Euro 1291,14, a condizione che il contratto abbia una durata minima di 5 anni durante i quali non possono essere richiesti prestiti. A tal fine sarà cura della Compagnia fornire annualmente il dato su cui calcolare la detrazione d'impresa.

Regime fiscale dei risultati maturati durante la fase di costituzione

La Compagnia applica sul risultato maturato in ciascun anno sulle posizioni individuali una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari all'11%, calcolata e prelevata direttamente dal numero totale delle quote acquisite con conseguente riduzione del numero delle stesse. La legge prevede che in caso di decremento il risultato negativo sia riportato ai successivi esercizi, così da abbattere l'impresa dovuta quando il risultato è positivo.

Il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica è esente da ogni onere fiscale.

Regime fiscale delle somme corrisposte

Il trattamento fiscale è differenziato per le somme corrisposte in forma di rendita vitalizia o in forma di capitale.

Le prestazioni erogate in forma di rendita vitalizia:

- sono soggette a tassazione progressiva, analogamente ai redditi da lavoro dipendente, per quella parte corrispondente ai premi dedotti in sede di dichiarazione;
- sono esenti da imposta per quella parte corrispondente ai rendimenti maturati già assoggettate all'imposta sostitutiva e ai premi non dedotti in sede di dichiarazione;
- sono soggette ad imposta sostitutiva del 12,5% per quella parte corrispondente alle rivalutazioni della rendita maturata successivamente alla sua erogazione.

Le prestazioni erogate in forma di capitale:

- sono soggette a tassazione separata per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche ed i riscatti anche parziali nei casi specificatamente previsti dalla legge. L'aliquota fiscale applicabile è determinata con gli stessi criteri previsti per il TFR ed è soggetta a successivo conguaglio a cura degli uffici finanziari in base all'aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni. Questa tassazione colpisce solo la parte del capitale corrispondente ai premi dedotti (per questo è importante che il contribuente segnali alla Compagnia gli importi eventualmente non dedotti).

Se l'importo del capitale erogato è superiore ad un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, l'impresa verrà applicata anche sugli utili maturati che sono stati già assoggettati ad imposta sostitutiva dell'11%. Pertanto l'Assicurato, pur potendo riscuotere direttamente il 50% del maturato, ha convenienza economica a richiedere la prestazione in forma capitale nel limite di un terzo, salvo il caso in cui l'importo della rendita vitalizia erogabile risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale. In questa particolare situazione infatti il capitale può essere riscosso per intero senza penalizzazioni sul piano fiscale;

- sono soggette a tassazione progressiva, analogamente ai redditi da lavoro dipendente, i capitali corrisposti in sede di riscatto, diversi da quelli succitati, a seguito della cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione. Dal computo sono comunque esclusi i redditi già assoggettati ad imposta e i premi non dedotti.
- Le somme liquidate agli eredi in caso di decesso dell'Assicurato sono sottoposte a tassazione separata. La base imponibile è pari al capitale da liquidare diminuito dei premi pagati non dedotti dal Contraente e dei rendimenti finanziari, maturati durante la vita del contratto, già assoggettati ad imposta. Tali somme sono altresì esenti dall'impresa di successione.

13. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Il contratto è soggetto alle norme vigenti dello Stato Italiano, ferma restando la facoltà delle parti di scegliere una legge diversa, sulla quale, tuttavia, prevalgono le norme imperative del diritto italiano.

13.1 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

13.2 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario in caso di morte e cioè gli eredi o l'erede, acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 c.c.).

14. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI DEI CONTRAENTI, DEGLI ASSICURATI O DEI BENEFICIARI IN MERITO AL CONTRATTO ED ORGANO COMPETENTE AD ESAMINARLI

Nel caso di necessità di informazioni sulla propria posizione assicurativa, o di segnalazioni di disservizi o reclami, il Contraente potrà rivolgersi direttamente alla Compagnia scrivendo al Servizio Gestione Polizze di Skandia Vita S.p.A., via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano, oppure inviando un fax al numero 02 6555150 Servizio Gestione Polizze, oppure chiamando il numero verde



Il Contraente ha comunque la facoltà di presentare reclamo all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) che ha sede a Roma in via del Quirinale, 21 quale organo competente in materia e preposto alla vigilanza sull'esercizio delle assicurazioni.

15. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il contratto e ogni documento ad esso allegato vengono redatti in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione e in tal caso sarà la Compagnia a proporre quella da utilizzare.

16. FORO COMPETENTE

A norma di quanto previsto dall'articolo 1469 bis, comma 3°, n° 19, c.c. la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto, è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiario).

INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

Pubblicità del valore delle quote dei Fondi esterni

Il valore unitario delle quote dei Fondi esterni è rilevabile sui quotidiani finanziari indicati negli Stralci dei Prospetti Informativi dei fondi esterni e sul sito www.skandia.it.

Comunicazioni al Contraente

La Compagnia si impegna ad inviare ad ogni Contraente, entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio annuale, una comunicazione contenente il numero delle quote assegnate e il relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento, il dettaglio dei premi versati e dei premi investiti nel periodo di riferimento e il relativo numero e controvalore delle quote di Fondi acquisite, il numero delle quote complessivamente assegnate e il relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento. La Compagnia, come previsto dalla circolare ISVAP n° 249 del 19/06/95, si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati relativi alla stessa, riportati nella presente Nota Informativa e qualsiasi variazione del contenuto della presente Nota in caso di modifiche contrattuali o della legislazione applicabile.

La Compagnia si impegna a fornire informazioni sui valori di riscatto del contratto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Contraente, che dovrà essere inviata alla Compagnia - Servizio Gestione Polizze - mediante lettera raccomandata A.R..

Comunicazioni del Contraente/Assicurato

Il Contraente si impegna a comunicare alla Compagnia entro il 30 settembre dell'anno successivo, l'ammontare del premio non dedotto in sede di dichiarazione dei redditi. In caso di mancata comunicazione la Compagnia considererà i versamenti effettuati dedotti fino a concorrenza dei limiti previsti dalle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti.

In caso di trasferimento della posizione previdenziale da altra forma Pensionistica Complementare o Individuale, il Contraente/Assicurato si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie.

In caso di trasferimento della posizione individuale in relazione ad una nuova attività lavorativa ed in caso di riscatto o di liquidazione della prestazione pensionistica il Contraente/Assicurato è tenuto a produrre tutta la documentazione comprovante la ricorrenza delle fattispecie espressamente indicate dal Decreto.

Nel corso dell'erogazione della rendita vitalizia l'Assicurato dovrà produrre con periodicità annuale apposita documentazione comprovante l'esistenza in vita.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 675/96 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

In applicazione della legge sulla "privacy", la Compagnia informa il Contraente e l'Assicurato sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti (1).

a1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

La Compagnia deve acquisire o già detiene, forniti dagli stessi Contraente e Assicurato o da altri soggetti (2), dati personali che li riguardano e deve trattarli, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione, al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti a favore del Contraente stesso.

La Compagnia richiede pertanto al Contraente e all'Assicurato di esprimere il consenso per il trattamento di dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della Compagnia e di terzi a cui tali dati saranno comunicati.

Il consenso richiesto riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati (3).

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra il Contraente e la Compagnia, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (4): il consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati da tali soggetti.

Si precisa che senza i dati del Contraente e dell'Assicurato - alcuni dei quali debbono essere forniti dagli stessi o da terzi per obbligo di legge (5) - la Compagnia non potrebbe fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

a2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

La Compagnia richiede al Contraente e all'Assicurato di esprime-

re il consenso per il trattamento dei propri dati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari (6): il consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti svolti da tali soggetti.

Si precisa che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che l'eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

b) Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (7) dalla Compagnia - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore del Contraente, ovvero, qualora il Contraente e l'Assicurato vi abbiano acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Per talune attività la Compagnia utilizza soggetti di fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per suo conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8).

Il Contraente e l'Assicurato hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati presso la Compagnia o presso i soggetti a cui sono comunicati e come vengono utilizzati; hanno inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9).

Per l'esercizio dei propri diritti il Contraente e l'Assicurato possono rivolgersi a Skandia Vita S.p.A., Servizio Gestione Polizze, Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano, tel. 02 6231161, fax 02 6555150, oppure al servizio Call Center, numero verde 800-127483, e-mail: callcenter@skandia.it (10).

NOTE

1) Come previsto dall'art. 10 della legge n. 675/96.

2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.); soggetti che, per soddisfare richieste del Contraente (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e altri soggetti pubblici (vedi nota 4).

3) Cioè dati di cui all'art. 22 della legge n. 675/96, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

4) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (vedi tuttavia anche nota 8);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la raccolta, elaborazione e scambio con le imprese assicuratrici di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa;

- organismo consortile proprio del settore assicurazioni vita, cioè Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, nonché per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e lo scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati e per la tutela del mercato nel settore delle assicurazioni vita; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigi-

anza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAL (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

5) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

6) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim, ecc.;

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

7) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 675/96: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

8) Questi soggetti sono società o persone fisiche dirette collaboratrici della Compagnia e svolgono le funzioni di responsabili del trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" (vedi nota 4).

9) Tali diritti sono previsti dall'art. 13 della legge n. 675 del 1996. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

10) L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto è un Piano Individuale di Previdenza di tipo unit linked che prevede la corresponsione all'Assicurato di una rendita vitalizia il cui ammontare iniziale è direttamente collegato al valore delle quote dei Fondi esterni prescelti. La corresponsione della rendita avverrà al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza. Le prestazioni assicurate sono quindi integralmente correlate al valore delle quote dei Fondi esterni in cui viene investito il premio.

Le prestazioni assicurate sono descritte al successivo art. 2.

Data la natura dell'investimento, il capitale liquidabile dalla Compagnia in caso di riscatto o di decesso, così come l'importo da convertire in rendita alla scadenza del contratto dell'Assicurato, non è predeterminato ma verrà definito in base all'andamento del valore delle quote.

ART. 2 - PRESTAZIONI ASSICURATE

Le prestazioni assicurate sono le seguenti:

- se verrà scelta la pensione di vecchiaia la prestazione verrà erogata al raggiungimento da parte dell'Assicurato dell'età prevista per il pensionamento per vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (attualmente 60 anni per le donne e 65 per gli uomini) fermo restando il vincolo di una durata minima di 5 anni;
- se verrà scelta la pensione di anzianità la prestazione verrà erogata alla cessazione dell'attività lavorativa, sempreché l'Assicurato abbia un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza fermo restando il vincolo di una durata minima di 15 anni;
- in assenza di un regime previdenziale obbligatorio di appartenenza (per Contraente/Assicurato non titolari di reddito da lavoro o da impresa), l'età pensionabile di riferimento è convenzionalmente posta pari a 57 anni.

In ogni caso varranno i limiti di età previsti dal regime pensionistico di appartenenza.

L'anzianità di iscrizione che il Contraente/Assicurato abbia maturato presso altre forme pensionistiche è riconosciuta, a tutti gli effetti, ai fini dell'anzianità maturata all'interno della forma pensionistica individuale.

All'epoca in cui si verificano le condizioni per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche, la Compagnia erogherà all'Assicurato una rendita vitalizia rivalutabile, calcolata, con riferimento al valore maturato nelle quote dei Fondi riferite al contratto, sulla base dei coefficienti di conversione indicati nella Tabella 1.

Il valore maturato nelle quote dei Fondi esterni si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota.

La Compagnia determina il valore unitario delle quote dei Fondi esterni settimanalmente, secondo le modalità indicate nel Regolamento dei Fondi esterni allegato. Il giorno di calcolo del valore è il secondo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, di seguito specificato.

La Compagnia rileva il valore unitario delle quote dei Fondi esterni, relativo al giorno di riferimento, settimanalmente.

Tale valore unitario viene determinato secondo quanto previsto dagli Stralci dei Prospetti Informativi dei fondi esterni in allegato.

Il giorno di riferimento per l'operazione di disinvestimento derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni coincide con il primo venerdì lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta da parte della Compagnia la richiesta, sempreché l'Assicurato abbia raggiunto il diritto di accedere alla prestazione. Ai fini della determinazione dell'importo della rendita vitalizia rivalutabile, la conversione delle quote avviene al valore delle quote relativo al giorno di riferimento.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione. Considerato lo stretto legame esistente tra la prestazione assicurata ed il valore delle quote dei Fondi cui il contratto è collegato - valore che dipende dall'andamento dei prezzi delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione - l'importo del capitale maturato non è predetermi-

nato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

Inoltre l'Assicurato potrà richiedere:

- che la prestazione corrisposta in forma di rendita sia reversibile a favore delle persone legittime ai sensi della normativa;
- che l'importo della rendita sia garantita per i primi 5 o 10 anni e divenga successivamente vitalizia finché l'Assicurato è in vita;
- la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica. Tale facoltà è limitata ad un importo non superiore al 50% di quanto maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica derivante dalla conversione del 50% del valore maturato risulti di ammontare inferiore al 50% dell'assegno sociale determinato ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995 n. 335, nel qual caso potrà essere richiesto fino al 100% del capitale maturato.

A seconda dell'opzione scelta dall'Assicurato - da comunicare mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Compagnia, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'erogazione - la rendita viene corrisposta all'Assicurato, previo ricevimento della documentazione prevista all'art. 17, in via posticipata nella rateazione pattuita.

ART. 3 - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE NEL PERIODO DI PAGAMENTO DELLA RENDITA VITALIZIA

Nel corso della sua erogazione, la rendita vitalizia entra a far parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Compagnia riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fine la Compagnia gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo interno Skandia Previdenza, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche.

a) *Misura della rivalutazione* - La Compagnia dichiara entro il 31/12 di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento di cui all'art. 3 del Regolamento, per l'aliquota di retrocessione del 90%, fermo restando che il rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia deve essere almeno pari all'1%. La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2% la differenza tra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico.

b) *Rivalutazione della rendita vitalizia* - Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita, il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione annua fissata a norma del punto a), entro il 31/12 che precede l'anniversario suddetto. Da tale anniversario la rendita assicurata viene aumentata nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo importo assicurato. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni. L'aumento della rendita vitalizia erogata verrà di volta in volta comunicato all'Assicurato.

ART. 4 - RIVEDIBILITÀ DELLA TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

La Tabella 1 riporta i coefficienti in vigore attualmente ed applicati all'epoca dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, per la conversione in rendita vitalizia del controvalore delle quote possedute a tale data; tale Tabella non è modificabile né nei primi tre anni dalla decorrenza del contratto, né nei primi tre anni antecedenti l'erogazione della rendita, né durante l'erogazione della stessa. L'eventuale revisione della Tabella sarà conseguente a variazioni della probabilità di sopravvivenza desunte sia dalle rilevazioni statistiche nazionali sia dalla Compagnia stessa, oppure per effetto di modifiche della base finanziaria, quest'ultima in base alle indicazioni previste nel provvedimento ISVAP n. 1036/98; tuttavia, mentre la modifica della base finanziaria avrà effetto solo sulle quote acquistate successivamente all'entrata in vigore della modifica, la modifica della base demografica avrà effetto anche sulle quote acquistate precedentemente, nel rispetto dei limiti di cui al primo capoverso del presente articolo. Le modifiche possono essere applicate previo preavviso scritto con lettera raccomandata A.R., da parte della Compagnia all'Assicurato, almeno 6 mesi prima rispetto alla sua applicazione.

L'Assicurato, con il consenso del Contraente, ha la possibilità di accettare o rifiutare tali modifiche. Per accettare le modifiche non sarà necessario operare in alcun modo e, trascorsi novanta

giorni dalla data di comunicazione da parte della Compagnia riguardo le modifiche che interverranno, tali modifiche si intenderanno pienamente accettate. Per rifiutare le modifiche sarà sufficiente comunicare per iscritto alla Compagnia che si intende avvalersi del diritto di trasferire la propria posizione individuale ad un'altra forma pensionistica individuale o Fondo Pensione. Il trasferimento avverrà senza conseguenze sulla prestazione assicurata.

ART. 5 - FONDI ESTERNI A CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE

Il premio verrà investito, secondo la scelta del Contraente, nei Fondi esterni elencati nella Tabella Riepilogativa dei Fondi, in allegato alla Nota Informativa.

I Fondi esterni sono dettagliatamente descritti negli Stralci dei Prospetti Informativi dei fondi esterni in allegato, dove sono indicati inoltre la forma organizzativa, la sede legale e la relativa società di gestione degli OICR proposti.

La Compagnia identifica periodicamente dei portafogli consigliati relativi a differenti profili di rischio, costruiti sulla base del continuo monitoraggio dei Fondi esterni selezionabili dal Contraente. Tali portafogli sono disponibili presso la Banca distributrice.

ART. 6 - ALTRI FONDI ESTERNI

La Compagnia ha la facoltà di proporre altri OICR che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE ovvero autorizzati secondo il D. Lgs. 58 del 24/02/98 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria).

ART. 7 - MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto si ritiene perfezionato e produce effetti il venerdì lavorativo indicato in Proposta di assicurazione alla voce "data di decorrenza", sempreché entro tale data, la Compagnia disponga del premio, così come determinato successivamente e non abbia comunicato per iscritto al Contraente, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della Proposta. In caso di venerdì non lavorativo la decorrenza viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Qualora il Contraente sottoscriva la Proposta in un dato momento ma intenda perfezionare e far decorrere il contratto ad una data successiva, dovrà esprimere tale richiesta nella Proposta, barrando "Decorrenza tramite successiva richiesta scritta del Contraente". Successivamente, quando intende avviare il Piano, dovrà inviare alla Compagnia una comunicazione scritta in cui è indicata la data di decorrenza che dovrà coincidere con il venerdì lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia disponga del premio.

La Compagnia si riserva la facoltà di non accettare le richieste di attivazione pervenute in data successiva al 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione della Proposta.

ART. 8 - IL PREMIO E SUO VERSAMENTO

Modalità di pagamento

Il pagamento dei premi, può essere effettuato tramite le seguenti modalità:

Per il pagamento del premio base e dei premi aggiuntivi

- bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A.;
- assegno bancario non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- assegno circolare non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dalla Compagnia.

La Compagnia non si fa carico di quelle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alle suddette forme di pagamento.

Giorno di disponibilità

Il giorno di disponibilità del premio da parte della Compagnia coincide - in caso di pagamento tramite bonifico - con il giorno in cui la Compagnia riceve il bonifico e - in caso di pagamento tramite assegno - con la scadenza dei giorni di valuta di seguito indicati. Ai pagamenti tramite assegno bancario o assegno circolare vengono attribuiti i seguenti giorni di valuta: 1 gg. per assegno bancario su piazza e per assegno circolare, 3 gg. per assegno bancario fuori piazza.

Modalità di corresponsione dei premi

Premio base

Il presente contratto prevede la corresponsione di un premio base che integra un piano di versamenti periodici annuali fino all'erogazione delle prestazioni pensionistiche. L'importo minimo annuale viene fissato in Euro 1.000. Il Contraente ha la facoltà di sospendere il pagamento del premio e di riprenderne i versamenti senza alcun obbligo di corresponsione dei premi non pagati.

Il Contraente può inoltre modificare l'importo del premio nonché la frequenza del versamento e le modifiche devono essere comunicate alla Compagnia.

Premi aggiuntivi

Il Contraente, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale ha la facoltà di effettuare dei versamenti di premi aggiuntivi, di importo non inferiore a Euro 500 ciascuno. I versamenti di premi aggiuntivi verranno investiti con le stesse procedure dei versamenti periodici e secondo la scelta effettuata dal Contraente.

ART. 9 - MODALITÀ DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE

Nel momento della conclusione del contratto il premio viene investito, al netto del caricamento per oneri di acquisto sul premio nelle quote dei Fondi esterni, secondo la scelta operata dal Contraente.

Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento derivanti da versamento del premio base e dei premi aggiuntivi coincide con il venerdì lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia ha la disponibilità del premio, nel rispetto dei giorni di valuta sopra indicati.

Il giorno di riferimento corrisponde al giorno di conversione del premio versato in quote.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il numero delle quote dei Fondi esterni che rappresentano il capitale si determina dividendo il/i premio/i versato/i dal Contraente - al netto dei costi gravanti sul contratto ed in particolare del caricamento per oneri di acquisto sul premio - per il valore unitario delle quote, relativo al giorno di riferimento.

La Compagnia, una volta perfezionato il contratto, invierà al Contraente il Documento di Polizza che contiene:

- la conferma dell'avvenuto versamento;
- la data di decorrenza del contratto;
- l'importo del premio versato e l'importo del premio investito alla decorrenza del contratto;
- il numero ed il valore unitario ed il giorno in cui tale valore si riferisce, delle quote dei Fondi esterni attribuite a fronte del pagamento del premio.

La frazione di premio relativa alla copertura caso morte, prevista dalla presente polizza all'art. 13 - Diritto di riscatto, è prelevata mensilmente dalla Compagnia dal numero delle quote possedute dal Contraente, unitamente al caricamento periodico di cui all'art. 11 - Costi.

A tal fine sarà cura della Compagnia fornire annualmente la comunicazione relativa al prelievo effettuato.

ART. 10 - DICHIARAZIONE DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato la Compagnia applicherà quanto previsto dalla normativa vigente agli artt. 1892 c.c. e 1893 c.c.. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della rendita vitalizia.

ART. 11 - COSTI

Il presente contratto prevede:

costi gravanti sul contratto

I costi gravanti sul contratto sono rappresentati da:

- un caricamento per oneri di acquisto sul premio pari al 3,5% del premio base e di eventuali premi aggiuntivi;
- un caricamento periodico pari all'1,50%, su base annua, del numero totale delle quote possedute dal Contraente, di cui:

- per spese di distribuzione: 1,00%
- per costi di gestione: 0,50%

Il caricamento periodico per costi di gestione viene prelevato a fronte di un servizio da parte della Compagnia di identificazione di portafogli consigliati per differenti profili di rischio, costruiti sulla base del continuo monitoraggio dei Fondi selezionabili dal Contraente e disponibili presso la Banca distributrice.

Detti carichi vengono calcolati su base annua e prelevati mensilmente direttamente dal numero totale delle quote acquisite, con conseguente riduzione del numero delle stesse.

Tali carichi comprendono anche la frazione di premio relativa alla copertura caso morte prevista dalla presente polizza.

- un caricamento per spese di pagamento della rendita pari all'1% annuo dell'erogato come specificato al paragrafo "1.1.2 Basi di determinazione dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia";
- un costo inerente al trasferimento verso altre forme pensionistiche disciplinate dal Decreto pari a Euro 50.

spese gravanti sui Fondi esterni

Le spese gravanti sui Fondi esterni sono contenute e dettagliatamente descritte negli Stralci dei Prospetti Informativi dei fondi esterni riportati in allegato.

ART. 12 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha una durata pari all'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e l'epoca in cui si verificano le condizioni per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche e cioè:

- il compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza (pensione di vecchiaia);
- la cessazione dell'attività lavorativa qualora l'Assicurato abbia una età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza e sia iscritto a forme pensionistiche complementari o individuali da almeno 15 anni (pensione di anzianità).

E' facoltà del Contraente prolungare la durata del contratto oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, fino ad un massimo di 5 anni.

ART. 13 - DIRITTO DI RISCATTO

In conformità a quanto previsto dall'art. 10 comma 1 - bis del Decreto, l'Assicurato può esercitare il diritto di riscatto, anche parziale, solamente se sono trascorsi 8 anni dalla conclusione del contratto: per acquisto prima casa per sé o per i figli, per interventi di manutenzione e ristrutturazione della prima casa, per spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per spese da sostenere durante il periodo di fruizione dei congedi e per la formazione continua ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge 8 marzo 2000. Per la determinazione degli 8 anni si tiene conto del periodo eventualmente maturato presso altre forme pensionistiche. Il riscatto totale è altresì ammesso in caso di cessazione dell'attività lavorativa senza vincoli temporali.

L'Assicurato che intende riscattare deve inviare una richiesta scritta alla Compagnia, mediante lettera raccomandata A.R. con la quale sia documentata la ricorrenza delle condizioni previste dalle disposizioni di legge.

La Compagnia procederà a disinvestire le quote dei Fondi esterni possedute il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di riscatto del Contraente. La conversione delle quote in somme da erogare avviene al valore delle quote relativo al giorno di riferimento.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il valore di riscatto verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota relativi al giorno di riferimento.

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, gli eredi riscattano il capitale maturato. In questo caso il valore di riscatto varierà, a seconda dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, tra il 105% ed il 100,1% del valore maturato delle quote acquisite nei Fondi esterni valorizzate il giorno di

riferimento successivo alla data in cui sia stata ricevuta da parte della Compagnia la notizia del decesso.

Le percentuali sono riportate nella seguente tabella:

Età di riferimento dell'evento	Percentuale di riferimento
0 - 34	105%
35 - 44	103%
45 - 54	101%
55 - 64	100,5%
65 - Oltre	100,1%

La Compagnia corrisponderà il valore di riscatto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 17.

ART. 14 - DIRITTO DI REVOCÀ DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente può revocare la Proposta fino a quando il contratto non è concluso.

Al sensi dell'art. 111 del D. Lgs 174/95, il Contraente può recepire dal contratto mediante comunicazione scritta effettuata con raccomandata A.R. alla Compagnia entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione.

La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il valore delle quote dei Fondi esterni.

Ai fini della determinazione del valore maturato da restituire al Contraente, la conversione delle quote in somme da erogare viene effettuata il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di recesso del Contraente.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

ART. 15 - OPERAZIONI DI SWITCH

L'operazione di switch può essere richiesta per iscritto in qualsiasi momento del rapporto contrattuale.

Il giorno di riferimento per l'operazione di switch coincide con il primo venerdì lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta scritta, inviata mediante l'apposito modulo disponibile presso la Banca distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R., del Contraente relativa all'operazione in oggetto.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

ART. 16 - TRASFERIMENTO VERSO E DA ALTRE FORME PREVIDENZIALI

Come previsto dal Decreto, l'Assicurato può trasferire la propria posizione, dopo un periodo di permanenza di almeno 3 anni nella forma di Previdenza Individuale tenendo conto degli anni eventualmente maturati presso altre forme Pensionistiche Complementari tra quelle previste dallo stesso Decreto. Il limite di permanenza minima è 3 anni e non si applica qualora il trasferimento sia richiesto in conseguenza dell'accesso ad altra forma previdenziale in relazione ad un mutamento di attività dell'Assicurato.

La Compagnia attuerà le condizioni di trasferimento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista all'art. 17.

Il disinvestimento delle quote avverrà il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di trasferimento - con la documentazione prevista all'art. 17 - del Contraente. La conversione delle quote in somme da trasferire avviene al valore delle quote relativo al giorno di riferimento.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

L'importo trasferibile verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota relativa-

vi al giorno di riferimento, diminuito di un costo pari a Euro 50.

E' inoltre consentito il trasferimento da altra forma di Previdenza Complementare nel rispetto delle condizioni sopra previste.

ART. 17 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i seguenti documenti:

- *in caso di riscatto parziale*

- fotocopia di un documento di identità valido dell'Assicurato;
- documentazione idonea ad attestare la tipologia di spesa per la quale viene richiesto il riscatto;
- eventuale documentazione idonea attestante l'anzianità di iscrizione maturata presso la forma pensionistica di provenienza;

- *in caso di riscatto totale per cessazione dell'attività lavorativa*

- fotocopia di un documento di identità valido dell'Assicurato;
- Documento di Polizza e appendici;
- documentazione che comprovi la cessazione dell'attività lavorativa;

- *in caso di riscatto a seguito di decesso dell'Assicurato*

- fotocopia di un documento di identità valido dell'erede;
- fotocopia del codice fiscale dell'erede;
- Documento di Polizza e appendici;
- certificato di morte dell'Assicurato;
- eventuale comunicazione del Contraente, relativa alla deducibilità dei premi corrisposti;
- copia legalizzata dell'eventuale testamento valido e non impugnato ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante che l'Assicurato non ha lasciato testamento (completa delle generalità di tutti gli eredi legittimi, età e capacità giuridica);
- decreto del giudice tutelare sulla riscossione del capitale nel caso gli eredi siano minori o incapaci;

- *in caso di richiesta di trasferimento ad altra forma pensionistica*

- fotocopia di un documento di identità valido dell'Assicurato;
- Documento di Polizza e appendici;
- documentazione che attesti il diritto ad accedere ad altra forma a seguito della nuova attività lavorativa;

- *in caso di richiesta di liquidazione della prestazione pensionistica*

- fotocopia di un documento di identità valido dell'Assicurato;
- fotocopia del codice fiscale dell'Assicurato;
- Documento di Polizza e appendici;
- documentazione idonea ad attestare il regime obbligatorio di appartenenza;
- nel caso di prestazione di anzianità, documentazione idonea ad attestare la cessazione dell'attività lavorativa;
- documentazione che attesti l'iscrizione alla data del 28 aprile 1993 a una forma pensionistica complementare istituita entro il 15

novembre 1992 senza che, da allora, sia stato esercitato il riscatto a seguito della cessazione dei requisiti di partecipazione (non necessaria se il Contraente aveva trasferito la posizione previdenziale nel presente contratto).

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia, ad eccezione della rendita, fentro 30 giorni dal ricevimento della documentazione e decorso tale termine saranno dovuti gli interessi moratori. Il pagamento della rendita invece sarà erogato in forma posticipata, previo ricevimento della documentazione e secondo la rateazione prescelta dall'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato, e per ogni altro diritto derivante dal contratto di assicurazione, in ottemperanza all'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto di indennizzo ai Beneficiari si prescrive in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

ART. 18 - BENEFICIARI

Le prestazioni pensionistiche di cui all'art. 2 spettano all'Assicurato. In caso di morte dell'Assicurato prima dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, il capitale è liquidato agli eredi (legittimi e testamentari). Non è ammessa, ai fini fiscali di deducibilità, la designazione da parte dell'Assicurato di soggetti beneficiari diversi da quelli indicati dalla legge.

ART. 19 - COMUNICAZIONI DA PARTE DEL CONTRAENTE

Il Contraente ha l'obbligo di comunicare alla Compagnia entro il 30 settembre dell'anno successivo, l'ammontare del premio non dedotto in sede di dichiarazione dei redditi. In caso di mancata comunicazione la Compagnia considererà i versamenti effettuati dedotti fino a concorrenza dei limiti previsti dalle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti.

In caso di riscatto, di trasferimento della posizione previdenziale ad altra forma Pensionistica Complementare o Individuale, o di liquidazione della prestazione pensionistica, il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie, nonché a produrre la documentazione riepilogata al precedente articolo 17. Nel corso della erogazione della rendita vitalizia l'Assicurato dovrà produrre con periodicità annuale apposita documentazione comprovante l'esistenza in vita.

ART. 20 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutto quanto non regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

A norma di quanto previsto dall'articolo 1469 bis, comma 3°, n° 19, c.c. la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inherente il contratto, è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiari).

ART. 22 - TASSE ED IMPOSTE

Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO SKANDIA PREVIDENZA

Art. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Skandia Vita S.p.A., che viene contraddistinta con il nome Skandia Previdenza ed indicata nel seguito come Fondo.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del Fondo.

La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dell'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/87 e si attenderà ad eventuali successive disposizioni.

Art. 2

La gestione del Fondo Skandia Previdenza è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D.LGS n.58 del 24/2/1998, la quale attesta la rispondenza della gestione del Fondo al presente regolamento. In particolare sono sottoposti a revisione contabile: i criteri di valutazione delle attività attribuite al Fondo, la misura del rendimento annuo del Fondo e l'adeguatezza delle attività appartenenti al Fondo rispetto all'ammontare delle riserve matematiche.

Art. 3

Il rendimento annuo del Fondo Skandia Previdenza per l'esercizio relativo alla revisione contabile si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell'esercizio alla consistenza media degli investimenti del Fondo stesso. Per risultato finanziario

del Fondo di devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti, ivi comprese le spese per la revisione contabile del Fondo al netto di una commissione pari al 10% annuo dei proventi finanziari. Tale commissione non potrà essere inferiore all'1% annuo del valore medio della gestione del Fondo. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio del Fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo incrementato dell'eventuale capitalizzazione dello scarto d'emissione e, nel caso di titoli immobilizzati, del relativo scarto di negoziazione. Gli scarti di emissione vengono calcolati al lordo della ritenuta fiscale e utilizzando il principio del pro-rata temporis. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo l'esercizio relativo alla revisione decorre dal 1° novembre al 31 ottobre.

Art. 4

La Compagnia si riserva di apportare all'art. 3, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione finale.

Tabella 1

Maschi								Femmine							
Annuale		Semestrale		Trimestrale		Mensile		Annuale		Semestrale		Trimestrale		Mensile	
50	0,04238	50	0,04193	50	0,04171	50	0,04156	50	0,03812	50	0,03776	50	0,03758	50	0,03746
51	0,04328	51	0,04281	51	0,04258	51	0,04243	51	0,03880	51	0,03843	51	0,03824	51	0,03812
52	0,04423	52	0,04374	52	0,04350	52	0,04334	52	0,03952	52	0,03913	52	0,03893	52	0,03881
53	0,04525	53	0,04473	53	0,04448	53	0,04432	53	0,04027	53	0,03987	53	0,03967	53	0,03954
54	0,04632	54	0,04579	54	0,04553	54	0,04535	54	0,04108	54	0,04066	54	0,04045	54	0,04031
55	0,04747	55	0,04691	55	0,04663	55	0,04645	55	0,04193	55	0,04149	55	0,04127	55	0,04113
56	0,04869	56	0,04810	56	0,04781	56	0,04762	56	0,04283	56	0,04238	56	0,04215	56	0,04200
57	0,04999	57	0,04937	57	0,04907	57	0,04886	57	0,04380	57	0,04332	57	0,04308	57	0,04293
58	0,05138	58	0,05072	58	0,05040	58	0,05019	58	0,04482	58	0,04432	58	0,04408	58	0,04391
59	0,05287	59	0,05217	59	0,05183	59	0,05160	59	0,04592	59	0,04539	59	0,04514	59	0,04496
60	0,05446	60	0,05372	60	0,05336	60	0,05312	60	0,04709	60	0,04654	60	0,04627	60	0,04609
61	0,05618	61	0,05539	61	0,05501	61	0,05476	61	0,04835	61	0,04777	61	0,04748	61	0,04729
62	0,05803	62	0,05719	62	0,05678	62	0,05651	62	0,04970	62	0,04908	62	0,04878	62	0,04858
63	0,06002	63	0,05912	63	0,05868	63	0,05839	63	0,05115	63	0,05049	63	0,05017	63	0,04996
64	0,06217	64	0,06121	64	0,06074	64	0,06043	64	0,05271	64	0,05202	64	0,05168	64	0,05145
65	0,06449	65	0,06346	65	0,06295	65	0,06262	65	0,05439	65	0,05366	65	0,05330	65	0,05306
66	0,06701	66	0,06590	66	0,06535	66	0,06500	66	0,05622	66	0,05543	66	0,05505	66	0,05479
67	0,06975	67	0,06854	67	0,06796	67	0,06757	67	0,05820	67	0,05735	67	0,05694	67	0,05667
68	0,07273	68	0,07142	68	0,07078	68	0,07036	68	0,06035	68	0,05944	68	0,05900	68	0,05871
69	0,07598	69	0,07455	69	0,07386	69	0,07340	69	0,06270	69	0,06172	69	0,06124	69	0,06093
70	0,07954	70	0,07797	70	0,07721	70	0,07671	70	0,06527	70	0,06421	70	0,06369	70	0,06335

Coefficienti di conversione da capitale in rendita determinata sulla base della tavola demografica RG48, del tasso tecnico del 2% e della commissione per spese di pagamento della rendita pari all'1% annuo dell'importo erogato.

Le presenti Nota Informativa e Condizioni Contrattuali sono state redatte nel settembre 2002